

Pubblicazione *on line* della Collana ADAPT

Newsletter in edizione speciale n. 21 del 14 giugno 2007

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

In evidenza

Italia

Il testo del disegno di legge delega sulla riforma dell'immigrazione con commento di Niccolò Persico

pag. 3

Europa

La proposta di direttiva del 16 maggio 2007 e le politiche migratorie a livello comunitario

pag. 15

Stati Uniti

Il dibattito sull'immigration reform bill

pag. 22

Per saperne di più

Bibliografia ragionata

pag. 23

www.fmb.unimore.it

Alla sezione Indice A-Z si vedano le voci *Immigrazione ed Extracomunitari (lavoro degli)*.

Lavoratori extracomunitari e neocomunitari: al via il decreto flussi 2006, *Bollettino speciale* 2 marzo 2006, n. 12.

Le politiche di immigrazione: Italia, Europa e Stati Uniti

a cura di Marouane Achguiga e Niccolò Persico

Come regolare l'immigrazione? È tuttora una questione di difficile risoluzione ad ogni livello. Il diritto insegue con fatica i fenomeni migratori e non pare in grado, da solo, di governarli adeguatamente per promuoverne gli aspetti positivi e limitarne le conseguenze negative. In particolare, l'ambito nazionale mostra tutti i propri limiti nel regolare un fenomeno di proporzioni ben più ampie. Di conseguenza – nel promuovere il dibattito sul disegno di legge approvato dal Governo il 24 aprile e proprio oggi, 14 giugno, presentato alla commissione unificata per la disamina da parte di Regioni ed autonomie locali – lo sguardo non può che allargarsi oltre la realtà italiana verso l'ambito europeo e le esperienze internazionali di maggior rilievo. L'iniziativa comunitaria

riprende ora vigore con la proposta di direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi non legalmente soggiornanti.

In questa materia infatti occorre ancora sviluppare processi di confronto e collaborazione tra gli Stati membri, sinora per lo più limitati agli aspetti legati al controllo delle frontiere. A livello internazionale le esperienze interessanti sono molte e tutte in continua evoluzione (Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, ecc.). In questo *Dossier* presentiamo un approfondimento sul caso statunitense dove, nonostante l'accordo *bipartizan* al Senato, la controversa riforma in materia di immigrazione (che avrebbe consentito la regolarizzazione per circa 12 milioni di clandestini) è stata per ora accantonata.

All'interno:

Immigrazione: nuove norme senza nuove politiche?

di Niccolò Persico

pag. 2

Disegno di legge sull'immigrazione: le posizioni espresse dalle parti sociali

Scheda a cura di Marouane Achguiga

pag. 12

Migrazioni e internazionalizzazione dell'Italia

di Marina Murat

pag. 13

Politiche migratorie a livello comunitario

di Olga Rymkevitch

pag. 20

Coordinatore di redazione **Marina Bettoni**: bettoni.marina@unimore.it

Tutti i numeri del Bollettino sono disponibili sul sito: www.fmb.unimore.it
Per l'invio di materiali da pubblicare e per la collaborazione con il bollettino: csmb@unimore.it

Immigrazione

Nuove norme senza nuove politiche?

di Niccolò Persico

La riforma delle norme sull'immigrazione è un tema costantemente all'ordine del giorno. Anche il disegno di legge presentato dal Governo sull'immigrazione contribuisce a mantenere aperto il dibattito. Tuttavia, se si guarda con attenzione alla proposta di riforma, questa non risulta particolarmente innovativa. In effetti, a parte piccole variazioni con un forte impatto mediatico – quali la reintroduzione dell'ingresso tramite sponsor o l'eliminazione del contratto di soggiorno – la logica della nuova riforma si pone esattamente in linea di continuità con il sistema normativo precedente. Il punto dell'effettività delle norme, cioè la necessità di creare meccanismi – quali incentivi positivi e negativi – affinché le norme non rimangano sulla carta ma siano concretamente rispettate è affrontato poco o nulla. In particolare, si può desumere, nonostante la genericità della legge delega, che la proposta punti più sulla quantità (maggiore varietà nelle tipologie di ingresso e, presumibilmente, maggiori ingressi) che sulla qualità di una nuova gestione dei flussi.

In effetti un approccio al tema esclusivamente normativo non è sufficiente. Per quanto si possano creare nuove regole e discipline legali è piuttosto sulle politiche di gestione del fenomeno che si gioca la partita per l'immigrazione.

Il piano normativo dovrebbe quindi puntare a realizzare un quadro giuridico certo all'interno del quale collocare politiche di immigrazione mirate, relative alla disciplina degli ingressi, e politiche per l'immigra-

zione condivise, relative all'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale.

In quest'ottica è fondamentale il ruolo delle organizzazioni regionali sopranazionali, dato che l'ambito nazionale è eccessivamente limitato per regolamentare un fenomeno di così vasta portata.

L'Unione Europea aveva in passato intrapreso un percorso verso lo sviluppo di politiche comuni basate sul c.d. coordinamento aperto delle politiche nazionali (vedi O. RYMKEVITCH, *Europa e immigrazione: verso l'adozione di un metodo aperto di coordinamento a livello UE*, in *DRI*, 2001, n. 4, 457).

Diversamente da quanto realizzato nelle politiche del lavoro, tuttavia, nell'ambito dell'immigrazione un processo simile non è mai stato effettivamente percorso.

Anche l'approccio europeo di conseguenza pare ancora molto riduttivo. Nell'ultimo periodo si è tuttavia vista una certa convergenza nel tentativo di studiare forme di *governance* dell'immigrazione che vedano l'Unione Europea a sostegno degli Stati membri. In particolare il pacchetto di misure che è attualmente allo studio della Unione Europea potrebbe rilanciare un approccio comune purché non venga limitato ad una iniziativa spo-

radica ma si inserisca invece in una collaborazione ed in un confronto continui.

In particolare il confronto può partire dalla definizione di obiettivi comuni e dalla circolazione delle buone prassi. L'elaborazione di soluzioni efficaci va infatti diffusa e, laddove possibile, adattata alle

situazioni nazionali. L'Italia per esempio ha a disposizione alcuni strumenti di sicuro rilievo. La formazione all'estero, ad esempio, è un istituto che ha potenzialità enormi, ma non ancora adeguatamente sfruttate, sia per lo Stato di arrivo sia per lo Stato di origine. Così la proposta che viene dal Regno Unito di un ingresso a punti è sicuramente da approfondire. A livello europeo si parla ormai da tempo di *green* o *blue cards* per favorire l'ingresso dei lavoratori più qualificati.

Non va del resto dimenticato il confronto con realtà esterne all'Unione Europea. Qui anzi si gioca una vera e propria competizione al fine di ottenere i migliori cervelli in cui l'Europa e soprattutto l'Italia sono in ritardo rispetto a molti Stati. Il Canada, ad esempio, favorito dalla ricettività del proprio territorio, ha ottenuto un certo successo nell'attrarre i lavoratori più qualificati. La Nuova Zelanda ha avviato da tempo un ampio processo di riforma delle politiche migratorie. All'interno di questa riforma ha recentemente introdotto alcune migliorie alla categoria dei migranti qualificati cui è connesso un sistema a punti per l'ingresso.

L'Italia e l'Europa di fronte alla sfida globale dell'immigrazione devono elaborare strumenti nuovi e pragmatici. Cambiare o aumentare le norme serve a poco se questo non si realizza assieme ad un effettivo progetto di *governance* del fenomeno.

Niccolò Persico
Dottorando in Relazioni di Lavoro
Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

**L'Italia e l'Europa
di fronte
alla sfida globale
dell'immigrazione
devono elaborare
strumenti nuovi
e pragmatici.
Cambiare
o aumentare
le norme serve
a poco se questo
non si realizza
assieme ad un
effettivo progetto
di governance
del fenomeno**

Il testo del disegno di legge delega sulla riforma dell'immigrazione

con commento di Niccolò Persico

Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

Il Governo propone lo strumento del disegno di legge delega per modificare la normativa sull'immigrazione. Di conseguenza il Parlamento – dopo che sul ddl si sarà espressa la Conferenza unificata – sarà chiamato ad esprimersi in merito ad una legge che detti i principi della riforma. Una volta approvata la legge – si presume che l'iter parlamentare possa concludersi entro l'inizio del 2008 – Il Governo avrà a disposizione un anno per approvare un decreto legislativo che dia concreta attuazione a tali principi, oltre ad avere a disposizione altri due anni per apportare integrazioni e correzioni al decreto legislativo stesso (art. 1, comma 3, del ddl). Lo strumento delle legge delega è frequente nel caso di riforme di ampia portata. Risulta tuttavia di particolare importanza che la delega sia sufficientemente chiara e specifica al fine di non esautorare il Parlamento del potere legislativo (art. 76 Cost.). Nel disegno di legge presentato dal Governo, come vedremo, questo criterio non sempre pare rispettato. L'impressione è che il ddl rappresenti un risultato di compromesso che non intenda realmente risolvere i nodi della questione, preferendo rinviare ad un momento successivo la reale definizione della riforma dell'immigrazione.

a) promuovere l'immigrazione regolare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:

Il tema del lavoro è al centro delle politiche sull'immigrazione anche per questa legge delega così come era avvenuto per la Bossi Fini. In effetti, come vedremo, l'approccio proposto dal Governo non si discosta molto, negli strumenti e prima ancora nella filosofia di fondo, dagli interventi sull'immigrazione che si sono succeduti in Italia negli ultimi decenni e che hanno inteso, con diversi accenni, concentrare l'attenzione su politiche di immigrazione – come regolamentazione dell'accesso in Italia – incentrate sugli ingressi per lavoro. Tuttavia, ora come in passato, l'impressione è che chi si occupi di immigrazione e lavoro abbia poco presente la realtà del mercato del lavoro italiano. Proprio per questo, le norme promosse, pur condivisibili a livello di principio – favorire l'immigrazione regolare, garantire

l'inserimento lavorativo e sociale, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro – rischiano di risultare poco o nulla effettive, dando spazio a quella incapacità di governare il fenomeno migratorio che continua a caratterizzare la realtà italiana dell'immigrazione.

1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l'adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, dei dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;

La novità di questo punto è la determinazione triennale delle quote di ingresso. Per il resto, procedure di consultazione molto ampie, lunghe e complesse sono già previste attualmente sia per i documenti programmatici triennali – ex art. 3 TU immigrazione, che attualmente però non definiscono espressamente le quote di ingresso bensì i criteri generali per determinarle – sia per i decreti flussi annuali che, attuando – almeno in teoria – i documenti programmatici, indicano concretamente le quote massime di ingresso per i lavoratori stranieri. La nuova formulazione del ddl non pare d'altra parte rendere queste procedure di consultazione più spedite ed efficienti.

Per quanto riguarda la programmazione triennale delle quote, questa può essere un vantaggio per una migliore gestione dei flussi perché consentirebbe a stranieri, operatori e imprese di poter programmare, con qualche indicazione in più, le proprie iniziative. Tuttavia, se già risulta attualmente molto complicata e arbitraria una programmazione annuale, è facile presumere che i difetti di quella triennale saranno ancora maggiori. L'adeguamento annuale delle quote, inoltre, è previsto solo verso un ampliamento di queste e non verso una loro riduzione. Questo è ragionevole nell'ottica di garantire certezze agli interessati ma può rivelarsi un problema se la programmazione triennale – anche per il fatto di non avere una attuazione immediata ma dilatata nel tempo – desse luogo ad una definizione

meno attenta delle quote.

2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni rappresentativi sul piano nazionale ed attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati;

La partecipazione delle parti sociali e degli enti interessati è sicuramente importante anche se, qualora, come ragionevolmente si può ritenere, per partecipazione si intenda la mera consultazione di tali soggetti, questa è già prevista nella normativa attuale. Senza dubbio, comunque, l'importanza della consultazione delle parti sociali si è accresciuta con il nuovo ruolo di sindacati e patronati nella gestione delle pratiche per l'immigrazione e con la possibilità, per le associazioni di categoria, di presentare domande numeriche per l'ingresso di lavoratori a favore dei propri associati.

3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione dell'adeguamento annuale delle quote, da adottare con procedura semplificata e accelerata, la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota, prevedendo la possibilità di introdurre un diverso tetto numerico sulla base del monitoraggio semestrale del numero di nulla osta al lavoro richiesti;

In questo punto si prevede la possibilità di superare

le quote programmate tramite una procedura annuale semplificata ed accelerata che tenga conto del numero di domande di ingresso, qualora queste siano superiori alle quote previste. Occorre comunque ricordare che il c.d. decreto flussi-*bis* del 2006 – che, in sostanza, ha consentito l'accettazione di tutte le domande presentate sino al 21 luglio in deroga alle quote originariamente previste – è uno strumento che deve rimanere eccezionale pena lo svilimento di qualsiasi politica basata sui flussi, la quale rimane tuttora alla base della politica italiana di immigrazione. Un discorso diverso potrebbe essere invece fatto per l'ingresso per lavoro autonomo: se esso venisse vincolato a requisiti effettivi, il lavoro autonomo potrebbe anche essere inserito tra gli ingressi fuori quota al fine di favorire l'imprenditoria immigrata e gli scambi commerciali.

4) la previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l'incontro della domanda e dell'offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalità pregresse;

L'idea è interessante ed è promossa da molti: favorire gli ingressi relativi al lavoro di cura. Tuttavia su questo punto il ddl è molto generico e non si capisce quale concreti strumenti potranno essere attivati.

5) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare

Studiare alla Scuola di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro

Chi siamo e come operiamo

La **Scuola di dottorato in Relazioni di lavoro** dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia è promossa dalla Fondazione Marco Biagi e da ADAPT e opera attraverso una consolidata rete di vincoli fiduciari e rapporti di *partnership* che alimentano:

- accordi internazionali di cooperazione con diverse sedi universitarie e di ricerca tra cui le Università di Parigi, Lodz, Castellón, Francoforte, Budapest, San Pietroburgo, Tilburg, Città del Messico, Tokio, Warwick, Filadelfia, San Paolo, Varsavia, Toronto, Montevideo, Dublino, Johannesburg;
- collegamenti e interscambi con il tessuto produttivo nazionale e internazionale attraverso il coinvolgimento attivo dei soci di ADAPT che contribuiscono alla Scuola non solo attraverso il finanziamento di borse, ma anche condividendone la progettualità e i percorsi formativi e di ricerca;
- un corpo docente internazionale, con corsi in lingua italiana e inglese, supportato da una *Teaching faculty* che contempla personalità di fama internazionale, direttori del personale, dirigenti d'azienda, sindacalisti, operatori del mercato del lavoro.

Per informazioni sulla Scuola di dottorato e sulle modalità di *partnership* visita il sito www.fmb.unimore.it.

ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro e da realizzare prioritariamente con Stati che abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di contrasto alla immigrazione clandestina;

Il modello di un collocamento sostanzialmente pubblico basato su liste cronologiche – quindi poco attente a formazione, specializzazione, competenze del lavoratore valorizzate al massimo nell'attuale mercato del lavoro – parrebbe un retaggio storico assolutamente impensabile a chiunque si occupi di mercato del lavoro. In più, il datore non avrebbe alcuna possibilità di incontrare e conoscere il lavoratore che andrebbe ad assumere. Difficile poi pensare che possa in qualche modo funzionare un collocamento gestito a livello internazionale che si coordini con le intese per le procedure di ingresso ed il rimpatrio nei Paesi di origine da realizzare prioritariamente con gli Stati collaborativi nel contrasto alla immigrazione clandestina. Si tenga presente che le liste di collocamento e di prelazione all'estero già sono previste dalla normativa attuale. Queste liste, rimaste praticamente del tutto inattuata, dimostrano come sia difficile dare effettività a tali strumenti.

6) l'individuazione di una pluralità di soggetti, come enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

Questa norma non tiene in considerazione le disposizioni sul mercato del lavoro che prevedono specifiche condizioni al fine di individuare i soggetti pubblici e privati che si occupino di selezione e collocamento dei lavoratori. Difficile pensare che l'attività di collocamento possa essere soggetta a vincoli e garanzie molto stringenti nel mercato interno, mentre possa essere svolta dall'estero in Italia da autorità straniere o da soggetti nazionali o internazionali – il riferimento è principalmente alle ONG – che si occupano principalmente di altro che non di intermediazione di manodopera. Sinora invece le liste di collocamento all'estero sono state tenute, o avrebbero dovuto esserlo, da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane. Occorre anche sottolineare che laddove c'è un reale interesse ad intermediare lavoratori, i soggetti abilitati dalla legge italiana per l'intermediazione di manodopera – e purtroppo si segnalano anche casi di sfruttamento da parte di soggetti non autorizzati – si muovono anche all'estero al fine di soddisfare le esigenze delle imprese italiane, come ad esempio nel caso di infermieri e del lavoro di cura. Sarebbe quindi opportuno sviluppare questi meccanismi piuttosto che trasformare ONG, ambasciate o autorità straniere in agenzie di collocamento. Si potrebbe invece pensare a conven-

zioni tra ONG e agenzie per il lavoro nell'ottica di fornire al lavoratore straniero non solo una modalità di ingresso nel mercato del lavoro italiano ma anche una assistenza sociale e culturale sia nel Paese d'origine sia in Italia. Inoltre occorrerebbe chiarire con grande attenzione le responsabilità di questi soggetti che secondo il ddl sarebbero legittimati a fare collocamento, anche in relazione ai profili di sfruttamento dei lavoratori e di interposizione parassitaria.

7) la definizione di una procedura per l'iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale;

In queste norme è possibile vedere una concentrazione di finalità e aspetti spesso discordanti senza l'effettiva individuazione di strumenti appropriati per realizzarle. Si vuole coordinare un collocamento basato su liste cronologiche assieme all'attenzione con la conoscenza della lingua italiana, titoli e qualifica posseduta (ovviamente di difficile riconoscimento in Italia), fino alla frequenza di corsi di formazione nei Paesi di origine in cui «sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale». In tal modo è facile presumere che queste norme possano rimanere totalmente ineffettive. La formazione all'estero già esiste (art. 23 TU immigrazione, come modificato dalla Bossi-Fini) ed è un esempio di buona prassi a livello internazionale. Occorre sicuramente sviluppare quel modello rendendolo più snello e realizzabile incentivando le imprese interessate a farsene promotori.

8) l'istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4);

Questa norma andrebbe letta alla luce del regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni Pubbliche in materia di immigrazione (d.P.R. n. 242/2004 in *Boll. Adapt*, 2004, n. 33). Il regolamento infatti effettuava una ricognizione dei molteplici sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le Pubbliche Amministrazioni da utilizzare nelle attività previste da T.U. in materia di Immigrazione cercando di ricondurre ad unità una serie di banche dati legate all'immigrazione. Così come andrebbe letta alla luce dell'informatizzazione prevista dal d.P.R. n. 394/1999, come modificato dal 334/2004, e così come andrebbe coordinato con la normativa sul lavoro, dove troviamo svariate banche dati tra cui, in particolare, la Borsa continua nazionale del lavoro. In sintesi: esistono già molte-

plici banche dati tra le quali banche dati dedicate all'intermediazione di manodopera. È probabilmente il caso di chiedersi se sia davvero il caso di aggiungere di ulteriori, data l'incapacità di gestire le banche dati attualmente esistenti.

9) l'ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o associazione richiedente;

Il c.d. ingresso tramite sponsor è la riproposizione di un istituto che era stato eliminato dalla Bossi-Fini. La possibilità che enti e associazioni possano favorire l'ingresso di un soggetto al fine che questo trovi lavori è un modo per dare tempo e modo al lavoratore di trovare un lavoro che venga incontro alle esigenze delle imprese italiane e quindi realizzi un opportuno *matching* tra offerta e domanda di lavoro.

Tuttavia, le garanzie che questi enti dovrebbero fornire – magari in convenzione con enti con maggiore attenzione sociale – non dovrebbe essere esclusivamente di carattere patrimoniale: tali enti dovrebbero garantire la concreta reperibilità del soggetto entrato in Italia e dovrebbero anche poter essere in qualche modo sanzionati (ad esempio con esclusione da questo strumento o con riduzione delle sovvenzioni statali godute) nel caso in cui si prestino a prassi abusive. Dovrebbero inoltre garantire una propria ampia diffusione sia in Italia sia nello stato estero. Tali enti poi dovrebbero garantire anche il proprio intervento in caso di espulsione dello straniero al fine di rendere meno pesanti gli effetti dell'espulsione con un reinserimento nel Paese di origine e, allo stesso tempo, per garantire l'esecuzione dei fogli di via.

10) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che rimangono fuori dalla procedura delle liste prevista dai punti 5, 6 e 7;

Gli ingressi al di fuori dei limiti previsti dalle quote, sono ovviamente un elemento molto importante all'interno di una politica di immigrazione. Con essi infatti si incentiva generalmente una immigrazione c.d. di qualità, tramite l'ingresso di lavoratori con qualifiche medio-alte richieste dal mercato del lavoro italiano. Una delle innovazioni di maggior successo della Bossi-Fini, per esempio, era stata l'aggiunta, tra gli ingressi fuori quota, degli infermieri professionali (lettera *r-bis*) dell'art. 27 TU immigrazione). Data l'importanza di questi profili, risulta poco opportuna la genericità del ddl su questo punto.

11) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all'ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell'Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito;

Si parla a questo proposito di auto-sponsor perché, a differenza del punto 9 del ddl, qui è lo straniero stesso (o un cittadino europeo o un soggiornante di lungo periodo) a fornire garanzie economiche al fine del proprio ingresso. La norma ha creato molte perplessità perché si teme che chiunque abbia una disponibilità economica sufficiente possa fare ingresso in Italia. Così come alcuni paventano un ruolo della criminalità nell'offrire le garanzie economiche a chi non sia in grado di fornirle. Occorre tuttavia ricordare che gli ingressi saranno comunque soggetti a quote ed anche in questo caso l'ingresso è finalizzato all'inserimento lavorativo.

a-bis) agevolare l'invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso:

Le commesse sono un fenomeno molto rilevante ed è probabilmente auspicabile l'incentivo al ricorso a strumenti legali. La cooperazione allo sviluppo e la migrazione circolare, d'altra parte, sono aspetti interessanti da incentivare ed arricchire. Tuttavia le norme di cui a questa lettera *a-bis*) paiono molto vaghe.

1) misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento delle rimesse, promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi di trasferimento;

2) misure di cooperazione allo sviluppo volte a valorizzare e canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, nel rispetto della titolarità individuale e privata di tali risorse;

3) misure volte a favorire l'utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Italia ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso l'impiego dei cittadini stranieri quali esperti in attività di cooperazione allo sviluppo e l'incentivazione del ritorno produttivo, temporaneo o definitivo, dei migranti nei Paesi di origine,

permettendo il mantenimento dello status di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a specifici progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti;

b) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all'Italia dall'adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l'ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell'obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;

Una semplificazione amministrativa in questo ambito così come l'obbligo di motivazione del diniego (attualmente escluso, per esempio, in caso di richiesta di visto per turismo) possono sicuramente costituire valide forme di tutela per gli stranieri che richiedano visti.

c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno, prevedendo sportelli presso i Comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze ai Comuni per il rinnovo del permesso di soggiorno, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:

La semplificazione amministrativa è sempre tendenzialmente positiva in un ambito caratterizzato da una pesante burocrazia come quello dell'immigrazione. L'eliminazione del contratto di soggiorno, ovvero dell'obbligo per il datore di lavoro di garantire nel contratto di lavoro la disponibilità di un alloggio per il lavoratore ed il rimborso delle spese eventualmente subite dallo stato per il rimpatrio dello straniero in caso di espulsione, avrebbe forse potuto essere evitata se si fossero chiariti meglio gli obblighi del datore di lavoro. In effetti le attuali norme sul contratto di soggiorno sono di difficile applicazione. Per quanto riguarda il ruolo dei Comuni, questi sono sempre più coinvolti nei servizi all'immigrazione anche ai fini di una migliore integrazione. Anche il funzionamento degli sportelli unici può essere migliorato così come può essere implementato il ruolo degli altri enti interessati all'immigrazione. Il rischio, in questi casi, è che si cerchi di fare innovazioni senza un adeguato investimento in persone e strutture. È proprio questo infatti che sinora ha bloccato sia gli sportelli unici sia i Comuni.

1) l'allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l'unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;

L'allungamento dei termini di validità dei permessi di soggiorno è una misura volta da una parte a sgravare i competenti uffici da una parte del lavoro, dato che il rinnovo dei permessi è posticipato a data successiva, dall'altra a dare maggiore stabilità agli stranieri. Il fatto che il permesso a tempo determinato possa avere una durata superiore a quella del contratto di lavoro è una misura volta a superare la rigida equiparazione tra permesso di soggiorno e durata del singolo rapporto di lavoro.

2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;

Di fatto il principio della continuità degli effetti del soggiorno nelle more del rinnovo era già ricavabile dalla normativa precedente. Fondamentale in tal senso è stata la direttiva del Ministero dell'interno del 5 agosto 2006, seguita da molte altre note e circolari dei ministeri interessati, cui *adde* la direttiva del Ministero dell'interno del 20 febbraio 2007.

3) l'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l'assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;

Questo punto del ddl prevede una serie di istituti diversi. In primo luogo l'allungamento del periodo di validità del permesso per attesa occupazione che passerebbe da una durata massima di sei mesi a quella di un anno, estensibile nel caso in cui il lavoratore goda di ammortizzatori sociali. Inoltre, il permesso di attesa occupazione sarebbe rinnovabile – mentre attualmente è convertibile in permesso per lavoro ma non rinnovabile – in presenza di adeguati mezzi di sussistenza. L'aspetto che lascia maggiormente perplessi è il fatto che nella seconda parte di

questo punto venga introdotta una forma di regolarizzazione dei lavoratori che non è esplicitata nel ddl a causa delle contrastanti posizioni presenti nel Governo. La regolarizzazione dei numerosi stranieri irregolari presenti in Italia è probabilmente un passaggio quasi obbligato. Si tratta di un elemento molto delicato che va gestito al meglio e dovrebbe essere collegato ad un reale percorso di inserimento socio-lavorativo del singolo lavoratore. Per questo una eventuale regolarizzazione dovrà essere disciplinata con grande attenzione. Inoltre è particolarmente importante che i casi e criteri della regolarizzazione siano ben definiti, altrimenti la normativa sugli ingressi e la relativa disciplina sanzionatoria, rischiano di rimanere prive di un concreto significato.

4) la revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l'immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore del titolare del permesso compatibilmente con la normativa comunitaria;

In questi casi si consente l'apertura di uno spiraglio all'interno della disciplina generale degli ingressi al fine di venire incontro a situazioni particolari. Si tratta però di una opportunità che già è prevista anche se la competenza è del Questore e non del Prefetto (art. 5, comma 6, TU immigrazione). Importante sarà la disciplina di dettaglio, dato che il ddl è piuttosto generico, e soprattutto l'applicazione concreta delle norme.

5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;

Secondo una interpretazione estensiva, questa norma potrebbe essere attuata nel senso di eliminare i vincoli alla possibilità di prestare attività lavorativa laddove lo straniero non abbia un titolo sinora riconosciuto valido anche per svolgere attività lavorativa. Infatti molte tipologie di ingresso prevedono l'impossibilità di prestare attività lavorativa anche al fine di mantenere la preminenza delle quote di ingresso nella regolamentazione del lavoro degli stranieri. Tuttavia questo comporta l'impossibilità di svolgere attività lavorativa – quantomeno regolare – per chi, per varie ragioni, si trovi comunque regolarmente in Italia.

d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea;

Il voto amministrativo agli immigrati è presumibilmente uno dei punti più delicati della riforma. Ipotesi simili sono già state promosse varie volte in passato ma mai approvate.

e) armonizzare la disciplina dell'ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell'Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all'assenza di cause ostative, con l'introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;

Norma molto generica. Si può forse affermare che l'armonizzazione a livello europeo dovrebbe meritare un posto di maggior rilievo nell'ambito di una riforma potenzialmente così importante. D'altra parte è difficile poter dire cosa si intenda con «una più puntuale valutazione di elementi soggettivi».

f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d'intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dell'immigrato, attraverso:

L'effettività delle norme sui rimpatri è uno dei punti critici di qualsiasi normativa sull'immigrazione. A questo riguardo la Bossi-Fini ha puntato molto su procedure snelle e veloci, che tuttavia si pongono ai limiti della legittimità costituzionale e che non hanno comunque risposto efficacemente alla diffusa presenza di clandestini. Il ddl invece punta, a livello di principio, sull'incentivare una collaborazione da parte dello straniero.

1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un «Fondo nazionale rimpatri» da istituire presso il Ministero dell'interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l'ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;

Questa norma intende offrire i mezzi per chi voglia rientrare nel Paese d'origine senza averne i mezzi. Occorre precisare che i rimpatri volontari ed assistiti hanno sinora rappresentato una quota minoritaria dei rimpatri.

2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell'espulsione;

Questa norma rappresenterebbe senza dubbio una innovazione interessante, dato che attualmente il

divieto di reingresso in Italia non è modulato in base ai motivi di espulsione. Una norma simile potrebbe avere effetti sul sistema di convenienze per l'immigrato irregolare che potrebbe ritenere preferibile non persistere nella clandestinità per poter poi fare reingresso in Italia in modo regolare. Attualmente invece il divieto di reingresso è di 10 anni e non è differenziato in base al motivo dell'espulsione. In questi casi, data l'eccessiva durata del divieto di reingresso, gli stranieri preferiscono in genere rimanere nella clandestinità per il periodo più lungo possibile.

3) la rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione mediante la previsione di un meccanismo deterrente graduale, anche con riferimento al tipo di sanzione da irrogare (amministrativa o penale), in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, nonché ai motivi dell'espulsione;

La rimodulazione delle sanzioni può essere interessante se volta realmente a realizzare un sistema più razionale, efficiente ed efficace.

4) la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d'immigrazione nell'alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e di procedura penale;

Disposizione da un punto di vista giuridico di difficile interpretazione. Il significato politico pare più chiaro: garantire agli stranieri le garanzie previste per i cittadini in ambito penale.

5) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell'esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;

Anche qui la legge non pare molto chiara. Emerge in ogni caso l'intenzione di dare maggiore possibilità agli organi interessati di valutare le esigenze del caso concreto al fine di rendere meno rigide le norme sulle espulsioni.

6) l'attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;

In questo caso emerge chiaramente la volontà di superare la procedura di espulsione di cui alla Bossi-Fini.

g) superare l'attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell'unità familiare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi

e strumenti efficaci per l'assistenza, il soccorso e l'identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:

Il superamento graduale dei CPT è uno degli obiettivi del ddl, anche se sono presumibili tempi molto lunghi. In particolare le norme del ddl intendono garantire un trattamento meno severo degli stranieri e la delimitazione di un ruolo più limitato a queste strutture.

1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all'accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori, e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri già identificati o anche non identificati, per ragioni a loro non imputabili, dopo un congruo termine per le operazioni di identificazione, e con l'individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;

2) l'introduzione di procedure amministrative per identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure idonee ad incidere sulla libertà personale, finalizzate ad escludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;

3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l'utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell'accesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l'accesso dei familiari dei cittadini stranieri regolarmente identificati, del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da

consiglieri o assessori, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri, nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;

h) favorire l'inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:

Le misure previste a favore del minore sono volte a garantire in vario modo la sua presenza in Italia e la possibilità di usufruire in vari modi di percorsi di inserimento sociale e lavorativo. In caso di rimpatrio è previsto un ruolo a garanzia del minore per il Tribunale per i Minorenni. Proprio la maggiore tutela in caso di rimpatrio potrebbe consentire un numero di rimpatri maggiore anche per i minori.

1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;

2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;

3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile;

4) l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un «Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati» per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;

5) la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento

to delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del fondo di cui al punto 4;

6) la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedono i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4;

7) la previsione che, in caso d'incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età si applicano comunque le disposizioni relative ai minori:

8) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;

i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:

In una bozza precedente del ddl si prevedeva anche la possibilità di accesso al lavoro presso la Pubblica Amministrazione per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo. Caduta questa previsione, le misure di integrazione di cui al punto i) del ddl riguardano un aggiornamento delle disposizioni sul Servizio sanitario nazionale – aspetto che forse potrebbe essere meglio regolamentato tramite una normativa secondaria senza dover passare tramite una legge delega parlamentare – e l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni in relazione alle misure di assistenza sociale.

1) l'aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, in un'ottica di piena inclusione nel Sistema Sanitario Nazionale;

2) l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, ad eccezione che per l'assegno sociale laddove non derivante dalla conversione del trattamento di invalidità in godimento;

3) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;

Si tratta di una norma generica oltre che ripetitiva di istituti già esistenti.

m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;

Sono disposizioni di dettaglio che probabilmente potrebbero rientrare nella normativa secondaria piuttosto che essere comprese nella normativa legislativa (art. 42 TU immigrazione).

n) potenziare le misure dirette all'integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;

o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall'Unione Europea;

p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente attraverso:

Relativamente a queste problematiche, il Governo aveva avanzato diverse proposte in precedenza. In sostanza si ripresentano di nuovo tali proposte allontanando nel tempo la possibilità che queste vengano attuate.

1) la revisione della disciplina delle espulsioni che tenga conto della necessità di sospendere il provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elementi per ritenere che lo straniero sia stato assoggettato ad una situazione di violenza e grave sfruttamento nel territorio nazionale;

2) la revisione della disciplina e della procedura di ricongiungimento familiare che consenta l'adozione di procedure accelerate e la semplificazione dei requisiti quando i familiari dello straniero che sia stato vittima di tratta o di grave sfruttamento corrano rischi per la propria incolumità in ragione dell'assoggettamento alla situazione di violenza o grave sfruttamento di cui lo straniero stesso è vittima;

3) l'esclusione della punibilità per i reati e le infrazioni relative alla condizione di soggiorno illegale, per mancata ottemperanza all'ordine di espulsione, commessi dallo straniero in condi-

zioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento;

q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

Norma di chiusura che consentirà il coordinamento con le norme già in vigore e, possibilmente, un intervento maggiormente organico e sistematico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell'interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, per i diritti e le pari opportunità, dell'istruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

La procedura di emanazione prevede il concerto di tutti i Ministri interessati e la consultazione della Conferenza unificata (che comprende la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e la Conferenza Stato – Regioni) e delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

La legge delega già prevede un periodo di due anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo per la sua integrazione e correzione.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero al fine di semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

In realtà, date le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), sul coordinamento con la normativa vigente e quella di cui al comma 3 sulla possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi, non si vede l'utilità di questa ulteriore delega.

5. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti

legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Norma che prevede la necessaria copertura finanziaria per la riforma e che probabilmente costituirà uno dei principali ostacoli alla sua attuazione: è ovvio che i nodi irrisolti della riforma verranno al pettine nel momento in cui sarà necessario trovare le risorse per supportarla.

Scheda

Disegno di legge sull'immigrazione: le posizioni espresse dalle parti sociali

a cura di Marouane Achguiga

Il disegno di legge di riforma della Bossi-Fini ha, come prevedibile, suscitato l'interesse delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali. In generale c'è soddisfazione da entrambe le parti. Per i sindacati si tratta di un ottimo risultato che porterebbe al superamento della Bossi-Fini, considerata troppo rigida sia per chi vuole fare ingresso sia per chi è già regolarmente presente in Italia. Anche le associazioni degli imprenditori, Confindustria in testa, apprezzano l'introduzione di nuove modalità di ingresso, in particolare per i lavoratori maggiormente qualificati, e la maggiore flessibilità nella gestione dei decreti flussi. La Cgil ha espresso soddisfazione sul disegno di legge ed in particolare ha evidenziato che occorre superare la rigidità dei permessi di soggiorno attualmente troppo legati al lavoro. Secondo il sindacato, inoltre, anche chi cerca lavoro deve poter avere un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione, altrimenti «nessuno offre un lavoro ad un immigrato ancora presente nel Paese di origine». Anche il superamento dei Centri di permanenza temporanea, previsto dal Disegno di legge Amato-Ferrero, trova l'accordo della Cgil. Anche la Uil ha giudicato favorevolmente l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo per la riforma della Bossi-Fini. In attesa di analizzare ulteriormente il testo approvato, la Uil si augura comunque che si apra subito una fase di approfondimento sui contenuti della riforma, non solo a livello parlamentare ma anche nel Pa-

ese attraverso un vero confronto con le parti sociali. Inoltre, auspica che si trovi una soluzione alla situazione degli immigrati irregolari presenti in Italia, dovuta ai ritardi considerevoli nell'esame dei decreti flussi 2006. Per questo la Uil ha chiesto che venga definito prima possibile il decreto flussi 2007, predisponendo nel contempo un sistema ancor più efficace di rinnovo dei permessi con un maggior coinvolgimento degli enti locali. Per la Uil va anche accentuata la lotta al lavoro nero con strumenti capaci di colpire i casi più gravi di sfruttamento, che sono anche all'origine del grave aumento degli infortuni sul lavoro.

Anche la Cisl ha giudicato positivamente il disegno di legge in materia di immigrazione, soprattutto per quanto riguarda l'aumento della durata del permesso di soggiorno e il riconoscimento del voto amministrativo. Anche sul fronte della selezione all'estero, considerata una ottima opportunità per imprese e lavoratori, la Cisl è disposta ad avviare progetti a favore dei lavoratori che si iscriveranno alle liste italiane all'estero. Questo lavoro sarà svolto grazie alla presenza del sindacato in Marocco, Senegal e in Ucraina. Allo stesso tempo, tutta-

via, la Cisl ha espresso una forte preoccupazione sul destino delle oltre 600.000 persone ancora irregolari.

Per la Cisl «chi ha un lavoro deve avere la possibilità di regolarizzare la propria posizione», e per questo si è fatta promotrice di un appello dei sindacati unitari per chiedere al Governo di regolarizzare i clandestini occupati nel lavoro nero. Nell'appello rivolto al Governo i

**Per la Cisl
«chi ha un lavoro
deve avere
la possibilità
di regolarizzare
la propria posizione»,
e per questo
si è fatta promotrice
di un appello
dei sindacati unitari
per chiedere
al Governo
di regolarizzare
i clandestini occupati
nel lavoro nero**

segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno affermato che «la situazione del lavoro sommerso ed irregolare degli immigrati va affrontata con decisione e con urgenza, per evitare che si ripetano nel nostro Paese le condizioni di schiavitù che sono state oggetto di denuncia da parte del sindacato e di alcuni organi di stampa nei mesi scorsi. Oggi

– si legge nell'appello – in assenza del decreto flussi per l'anno 2007, eccettuato il recente decreto per il lavoro stagionale assistiamo, di fatto, ad un sostanziale blocco d'ingresso regolare, che produce come conseguenza la presenza irregolare dei lavoratori immigrati sul territorio nazionale per soddisfare anche il fabbisogno del mercato del lavoro, in modo particolare nella stagione di raccolta di prodotti agricoli che inizierà il suo

pieno ritmo a breve». Sul tema della regolarizzazione dei clandestini è di tutt'altro avviso la Confindustria, che giudica ogni sanatoria assolutamente controproducente in quanto in grado di alimentare ancor di più i flussi di clandestini. Sul disegno di legge delega, invece, Confindustria ha espresso in generale una valutazione positiva anche se ritiene che alcuni punti siano da approfondire attentamente. Per l'associazione degli industriali le nostre imprese necessitano di immigrati e quindi occorre avere regole chiare e semplici da interpretare. La parte che più interessa agli imprenditori è la

possibilità di fare entrare più facilmente in Italia le figure altamente qualificate in base al principio per cui le imprese non hanno bisogno soltanto di braccia ma anche di cervelli. Quindi per gli imprenditori ben venga ogni tipo di apertura su questo fronte. Anche il nuovo sistema delle quote viene appoggiato, soprattutto per l'importanza data al coinvolgimento delle parti sociali in sede di emanazione del decreto flussi.

A fronte di una valutazione positiva su queste misure, Confindustria tuttavia pone anche qualche paletto. In particolare non è assolutamente d'accordo sul superamento

del legame tra lavoro e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno dovrebbe rimanere collegato al lavoro perché avere una occupazione è fondamentale anche ai fini di un buon inserimento sociale e culturale.

Migrazioni e internazionalizzazione dell'Italia

di Marina Murat

Si discute molto dell'impatto degli immigrati sul *Welfare*, la demografia, la società, i salari, ma molto raramente si pensa alle loro potenzialità per l'economia, soprattutto se queste riguardano gli scambi con l'estero.

Eppure, lo spostamento delle persone ha sempre portato con sé l'estensione dei commerci e delle comunicazioni, ha ampliato gli orizzonti. È accaduto nei secoli passati, ma succede ancora. Alcuni studi recenti mostrano che la presenza di immigrati in alcuni Paesi (USA, Canada, Regno Unito, Germania) influenza positivamente gli scambi tra questi ed i Paesi di provenienza degli immigrati. Il motivo è semplice: gli stranieri conoscono i mercati dei luoghi in cui si trovano a vivere e quelli dei loro Paesi d'origine, e sono in grado di vedere opportunità di affari che altri non vedono. Le loro comunità sono reti internazionali, che fanno circolare al loro interno informazioni e in questo modo facilitano gli scambi e gli Investimenti diretti esteri (Ide). L'Italia è un caso particolare, per

alcuni aspetti più fortunato di altri, per altri meno. È diventato recentemente un Paese d'immigrazione, ma è anche, e soprattutto, un Paese d'emigrazione. Non solo ha rappresentato il caso più importante di migrazione di massa della storia moderna, ma gli italiani, più di altri, hanno mantenuto e mantengono forti legami con il loro Paese d'origine

Le reti che si creano con le migrazioni sono importanti, e per l'Italia contano molto, questo lo dimostra il peso che hanno i network degli emigrati. Ora è arrivato il momento di guardare alle possibilità nuove, e agli immigrati

(in parte questo dipende dalla legge italiana sulla cittadinanza, cfr. M. AMBROSINI, *Italiani per scelta*, in *La Voce*, 4 dicembre 2006).

Se si guarda all'evidenza disponibile e si misura l'impatto degli emigrati sul commercio bilaterale tra l'Italia e i loro Paesi di destinazione, si vede che l'Italia tende a commerciare più della norma con i Paesi dove la presenza di emigrati è maggiore. In particolare, se si considera il commercio degli ultimi 15 anni tra l'Italia ed un numero elevato di altri Paesi, e si tiene conto delle varie forze che possono avere influenzato questi scambi, si vede che, tra le altre variabili, quella relativa agli

emigrati è una determinante sempre molto significativa. In maniera simile, se si guarda alle determinanti degli Ide, l'effetto delle reti è ancora più forte: la presenza degli italiani all'estero condiziona positivamente gli investimenti dei loro Paesi di residenza verso l'Italia, ed ancora di più quelli dell'Italia verso questi Paesi. Questo ultimo risultato è interessante: sta ad indicare che le imprese italiane, forse per la loro dimensione generalmente ridotta, tendono a privilegiare i mercati esteri dove possono contare su contatti con connazionali.

D'altra parte, se si misura l'impatto degli immigrati sugli scambi bilaterali dell'Italia, si vede che questo invece è molto debole, quasi inesistente. I risultati non cambiano significativamente se si guarda agli Ide. Molto poco dunque, rispetto a ciò che ci si poteva aspettare. In altri termini, se si poteva pensare che l'Italia potesse contare su un doppio sistema di reti, si scopre che in realtà ne utilizza solo una parte (cfr. M. MURAT, B. PISTORESÌ, *Migration and Bilateral Trade Flows. Evidence from Italy, 2006*, in http://merlino.unimo.it/web_dep/materiali_discussione/0542.pdf; M. MURAT, B. PISTORESÌ, *Emigrants and immigrants networks in FDI, 2006*, in http://merlino.unimo.it/web_dep/materiali_discussione/0546.pdf).

A questo punto, però, ci si può chiedere se questa «mancanza» debba davvero interessarci. Se ci sono le reti forti e robuste degli emigrati, non possono bastarci?

In realtà no; o, almeno, non più. La ragione è semplice: gli emigrati sono soprattutto concentrati nei Paesi occidentali e mediamente più ricchi, dove il reddito è elevato ma tende a crescere molto poco, la domanda è lenta, e produrre merci è ormai poco conveniente. Gli immigrati, invece, giungono soprattutto da Sud e da Oriente. Arrivano sempre più da quelle aree emergenti del mondo dove tendono a spostarsi i commerci mondiali e gli Ide, e dove l'Italia è debole e deve rafforzarsi se non vuole cedere totalmente il terreno ai concorrenti.

Quindi, gli immigrati sono importanti, anche per l'Italia. Ma, allora, perché le loro reti non funzionano come in altri Paesi?

Una risposta si può intuire guardando al loro ruolo nell'economia, al loro inserimento nel mercato del lavoro, nelle professioni, nella società. In questo l'Italia differisce da altri Paesi sviluppati. Gli studi sui *network* mostrano che il sottinsieme degli immigrati *skilled* è quello che ha un impatto più forte sugli scambi bilaterali, ma questo sottinsieme nel nostro Paese è molto ridotto, minore che nelle altre economie sviluppate. Inoltre, in Italia, gli stranieri *skilled* vengo-

no comunque spesso impiegati al di sotto delle loro capacità. Si pensi, ad esempio, agli immigrati e le immigrate dall'Est europeo.

Le competenze e il grado d'istruzione degli immigrati hanno a che fare con la struttura produttiva del Paese in cui risiedono, ma anche molto con le politiche migratorie di questo ultimo. Su questo aspetto, che è quello su cui si può intervenire, l'Italia è certamente diversa dagli altri Paesi. Mentre ormai nella maggior parte delle economie sviluppate si incentivano gli ingressi degli stranieri *skilled* e si cerca di attirare studenti dall'estero, in Italia si segue una politica diversa, che, di proposito o no, tende a premiare gli ingressi dei meno *skilled*. Questo, insieme alle difficoltà che incontrano in Italia gli stranieri ad accedere ai lavori qualificati, a diventare imprenditori, a «crescere» socialmente ed economicamente, può contribuire a spiegare lo scarso dinamismo dei loro *network*.

Potrebbe cambiare tutto questo? Almeno in parte, sì. Politiche diverse, migratorie, del lavoro e sociali potrebbero portare ad una valorizzazione del ruolo degli stranieri nel nostro Paese.

Oltre alle norme d'ingresso, dovrebbero essere valutate con attenzione e con occhi nuovi le comunità esistenti di immigrati. Le missioni diplomatico-commerciali all'estero, ad esempio in Oriente,

potrebbero avere maggior senso se si prendessero in considerazione anche gli imprenditori di quei Paesi che già risiedono nei nostri territori. Le loro conoscenze su mercati, culture, norme, istituzioni ed opportunità d'affari possono rivelarsi cruciali per le imprese, ed agire in maniera complementare agli accordi di rappresentanze ed istituzioni. Al tempo stesso, i giovani delle comunità d'immigrati possono diventare fondamentali intermediari economici e culturali internazionali, se vengono adeguatamente inseriti nella nostra società ed incentivati a proseguire negli studi universitari. Le attuali agenzie italiane di intermediazione internazionale, davvero poche, spesso si avvalgono di consulenti stranieri, che si sono formati in altri Paesi ed interagiscono poco con la maggior parte delle nostre imprese.

Le reti che si creano con le migrazioni sono importanti, e per l'Italia contano molto, questo lo dimostra il peso che hanno i *network* degli emigrati. Ora è arrivato il momento di guardare alle possibilità nuove, e agli immigrati.

Marina Murat
Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations



È un importante punto di riferimento per il mondo accademico internazionale, pubblica contributi che hanno per oggetto il diritto del lavoro e le relazioni industriali dei Paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari (Kluwer Law International).

Edited by Olga Rymkevitch, Marlene Schmidt, Michele Tiraboschi

Vedi l'indice del Volume 23, Issue 1, 2007 al sito www.fmb.unimore.it.

Proposal for a

Directive of the European Parliament and of the Council

providing for sanctions against employers of illegally staying third-country nationals

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 63(3)(b) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (OJ C [...], [...], p. [...]),

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (OJ C [...], [...], p. [...]),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (OJ C [...], [...], p. [...]),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (OJ C [...], [...], p. [...]),

Whereas:

1. The European Council meeting of 14 and 15 December 2006 agreed to increase cooperation among Member States in the fight against illegal immigration and in particular that measures against illegal employment should be intensified at Member State and EU level.
2. A key pull factor for illegal immigration into the EU is the possibility of obtaining work in the EU without the required legal *status*. Action against illegal immigration and illegal residence should therefore include measures against that pull factor.
3. The centrepiece of such measures should be a general prohibition on the employment of third-country nationals who do not have the right to be resident in the EU, accompanied by sanctions against employers who infringe that prohibition.
4. The provisions should not cover third-country nationals who are not illegally staying. This excludes third-country nationals who are family members of citizens of the Union exercising their right to free movement within the Community, and those who, under agreements between the Community and its Member States, on the one hand, and the countries of which

they are nationals, on the other, enjoy rights of free movement equivalent to those of citizens of the Union. It also excludes third-country nationals who are in a situation covered by Community law, such as those posted by a service provider in another Member State who has undertaken the employers' obligations set out in this Directive.

5. To prevent the employment of illegally staying third-country nationals, employers should be required before recruiting a third-country national to check that they have a residence permit or another authorisation for stay valid for the period of employment. The burden on employers should be limited to checking that the document is not manifestly incorrect, such as bearing a manifestly wrong photograph. To enable Member States in particular to check for forged documents, businesses and legal persons should also be required to notify the competent authorities of the employment of a third-country national.
6. Employers that have fulfilled the obligations set out in this Directive should not be held liable for having employed illegally-staying third-country nationals, in particular if the competent authority later finds that the document presented by an employee had in fact been forged or misused.
7. To enforce the general prohibition and to deter infringements, Member States should provide for appropriate sanctions. These should include financial penalties and contributions to the costs of returning illegally staying third-country nationals.
8. The employer should in any case be required to pay to the third-country nationals any outstanding remuneration for the work they have undertaken and any outstanding taxes and social security contributions.
9. Member States should ensure that claims are lodged and mechanisms created to guarantee that recovered amounts of outstanding remuneration are received by the third-country nationals to whom they are due.

10. Member States should further provide for a presumption of a work relationship of at least six months duration so that the burden of proof is put on the employer in respect of at least a certain period.
11. Member States should provide for the possibility of further sanctions against business employers, including exclusions from entitlement to public benefits, aids or subsidies, including agricultural subsidies; exclusions from public procurement procedures; and recovery of public benefits, aids or subsidies, including EU funding managed by Member States, that have already been granted.
12. This Directive, and in particular its Articles 8, 11 and 13, should be without prejudice to the provisions of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union (OJ L 248, 19.9.2002, p. 1. Regulation as last amended by Regulation No 1995/2006 of 13 December 2006 (OJ L 390, 30.12.2006, p. 1)).
13. In view of the prevalence of subcontracting in certain affected sectors, it is necessary to ensure that all the undertakings in a chain of subcontracting are held jointly and severally liable to pay financial sanctions against an employer at the end of the chain who employs illegally staying third-country nationals.
14. Experience has shown that the existing systems of sanctions have not been sufficient to achieve complete compliance with prohibitions against the employment of illegally staying third-country nationals. One of the reasons is that administrative sanctions alone are likely not to be enough to deter certain unscrupulous employers. Compliance can and should be strengthened by the application of criminal sanctions.
15. To guarantee the full effectiveness of the general prohibition, there is therefore a particular need for more dissuasive sanctions in serious cases, such as: repeated infringements, illegal employment of a significant number of third-country nationals, particularly exploitative working conditions and where the employer knows that the worker is a victim of human trafficking. Working conditions should be considered particularly exploitative where there is a significant difference in pay or in working conditions, particularly those affecting workers' health and safety, from those enjoyed by legally employed workers.
16. In all cases deemed to be serious according to the present Directive the infringement should therefore be considered a criminal offence throughout the Community when committed intentionally. The criminal offence should be without prejudice to application of the Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings (OJ L 203, 1.8.2002, p. 1).
17. The criminal offence should be punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions, which should also apply to legal persons throughout the Community, because many employers are legal persons.
18. To facilitate enforcement, there should be effective complaint mechanisms by which relevant third-country nationals can lodge complaints directly or through designated third parties such as trade unions or other associations. The designated third parties should be protected, when providing assistance to lodge complaints, against possible sanctions under rules prohibiting the facilitation of unauthorised residence.
19. To supplement the complaint mechanisms, Member States should grant residence permits of limited duration, linked to the length of the relevant national proceedings, to third-country nationals who have been subjected to particularly exploitative working conditions and who cooperate in criminal proceedings against the employer. Such permits should be granted under the same conditions as those granted under Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration who cooperate with the competent authorities (OJ L 261, 6.8.2004, p. 19).
20. To ensure a sufficient level of enforcement and to avoid significant differences in the level of enforcement in the Member States, a certain proportion of companies established in each Member State should be inspected.
21. Any processing of personal data undertaken in the implementation of this Directive must be in compliance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).
22. Since the objective of this Directive, namely to counteract illegal immigration by acting against the employment pull factor, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore, by reason of the scale and effects be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve that objective.

23. This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Specifically, it has to be applied with due respect for the freedom to conduct a business, equality before the law and the principle of non-discrimination, the right to an effective remedy and to a fair trial and the principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties, in accordance with Articles 16, 20, 21, 47 and 49 of the Charter.

24. In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1
Subject matter and scope

1. This Directive lays down common sanctions and measures to be applied in the Member States against employers of third-country nationals who are illegally staying on the territory of the Member States, in order to take action against illegal immigration.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:

- (a) «third-country national» means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 17(1) of the Treaty;
- (b) «employment» means exercise of remunerated activities for and under the direction of another person;
- (c) «illegally staying» means the presence on the territory of a Member State of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils, the conditions for stay or residence in that Member State;
- (d) «illegal employment» means employment of a third-country national who is illegally staying on the territory of a Member State;
- (e) «employer» means any person, including legal persons, for and under the direction of whom a third-country national exercises remunerated activities;

- (f) «subcontractor» means a natural or legal person to whom the execution of all or part of the obligations of a prior contract is assigned.

Article 3
Prohibition of illegal employment

Member States shall prohibit the employment of illegally staying third-country nationals.

Infringements of this prohibition shall be subject to the sanctions and measures laid down in this Directive.

Article 4
Employers' obligations

- 1. Member States shall oblige employers to:
 - (a) require the production by third-country nationals of a residence permit or another authorisation for stay valid for the period of the employment in question;
 - (b) copy or record the content of the residence permit or other authorisation for stay before employment begins;
 - (c) keep for at least the duration of the employment the copies or records available for inspection by the competent authorities of the Member States.
- 2. Member States shall oblige employers acting in the course of business activities or who are legal persons to notify the competent authorities designated by Member States of both the start and the termination of employment of third-country nationals at the latest within one week.
- 3. Member States shall ensure that employers are considered to have fulfilled their obligation under paragraph 1(a) unless the document presented as a residence permit or another authorisation for stay is manifestly incorrect.

Article 5
Consequence of fulfilling the employers' obligations

Member States shall ensure that employers are not liable for infringing Article 3 where they can show that they fulfilled the obligations set out in Article 4.

Article 6
Financial sanctions

- 1. Member States shall take the necessary measures to ensure that any infringement of Article 3 is subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions against the employer.

2. Sanctions in respect of each infringement of Article 3 shall include:

- (a) financial penalties in relation to each illegally employed third-country national;
- (b) payments of the costs of return of each illegally employed third-country national in those cases where return procedures are carried out.

Article 7
**Back payments to be made
by employers**

1. In respect of each infringement of Article 3 Member States shall ensure that the employer pays:

- (a) any outstanding remuneration to the illegally employed third-country national;
- (b) any outstanding taxes and social security contributions, including relevant administrative fines.

2. In order to apply paragraph 1(a), Member States shall:

- (a) enact mechanisms to ensure that the necessary procedures to claim back outstanding remuneration are triggered automatically without the need for the third-country national to introduce a claim;
- (b) provide that a work relationship of at least 6 months duration be presumed unless the employer can prove differently.

3. Member States shall take the necessary measures to ensure that illegally employed third-country nationals receive any back payment of remuneration recovered under paragraph 1(a), including in cases in which they have or have been returned.

4. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(c), Member States shall take the necessary measures to ensure that the execution of any return decision is postponed until the third-country national has received any back payment of their remuneration recovered under paragraph 1(a).

Article 8
Other measures

Member States shall take the necessary measures to ensure that an employer acting in the course of business activities may also, if appropriate, be subject to the following measures:

- (a) exclusion from entitlement to public benefits, aid or subsidies for up to five years;

(b) exclusion from participation in a public contract for up to five years;

(c) recovery of public benefits, aid, or subsidies, including EU funding managed by Member States, granted to the employer during the 12 months preceding the detection of illegal employment;

(d) temporary or permanent closure of the establishments that have been used to commit the infringement.

Article 9
Subcontracting

1. Where the employer is a subcontractor, Member States shall ensure that the main contractor and any intermediate subcontractor are liable to pay:

- (a) any sanction imposed under Article 6, and
- (b) any back payments due under Article 7.

2. The main contractor and any intermediate subcontractor shall under paragraph 1 be liable jointly and severally, without prejudice to the provisions of national law concerning the rights of contribution or recourse.

Article 10
Criminal offence

1. Each Member State shall ensure that the infringement referred to in Article 3 constitutes a criminal offence when committed intentionally, in the following circumstances:

(a) the infringement continues or is repeated after competent national authorities or courts have within a period of two years made two previous findings that the employer has infringed Article 3;

(b) the infringement is in respect of a significant number of illegally employed third-country nationals. This shall be the case if at least four third-country nationals are illegally employed;

(c) the infringement is accompanied by particularly exploitative working conditions, such as a significant difference in working conditions from those enjoyed by legally employed workers; or

(d) the infringement is committed by an employer who uses work or services exacted from a person, with the knowledge that that person is a victim of trafficking in human beings.

2. Member States shall ensure that participation in or instigation of the conducts referred to in paragraph 1 constitutes a criminal offences.

Article 11

Sanctions for the criminal offence

1. Member States shall ensure that the commission of the criminal offence referred to in Article 10 is punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions.
2. The criminal sanctions provided for in this article may be accompanied by other sanctions or measures, in particular those provided for in Articles 6, 7 and 8, and by the publication of the judicial decision relating to the conviction or any sanctions or measures applied.

Article 12

Liability of legal persons

1. Member States shall ensure that legal persons can be held liable for the criminal offence referred to in Article 10 where such offence has been committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - (a) a power of representation of the legal person, or
 - (b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
 - (c) an authority to exercise control within the legal person.
2. Member States shall also ensure that a legal person may be held liable where the lack of supervision or control, by a person referred to in paragraph 1, has made possible the commission of the criminal offence referred to in Article 10 for the benefit of that legal person by a person under its authority.
3. Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators or accessories in the offence referred to in Article 10.

Article 13

Sanctions against legal persons

Member States shall ensure that a legal person held liable for a criminal offence pursuant to Article 10 is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions such as:

- (a) exclusion from entitlement to public benefits or aid;
- (b) exclusion from participation in a public contract for up to five years;
- (c) temporary or permanent disqualification from the practice of agricultural, industrial or commercial activities;
- (d) placing under judicial supervision;
- (e) a judicial winding-up order.

Article 14

Facilitation of complaints

1. Member States shall provide for effective mechanisms through which third-country nationals in illegal employment can lodge complaints against their employers, directly or through designated third parties.
2. Member States shall not impose sanctions against designated third parties providing assistance to the third-country national to lodge complaints, on the grounds of facilitation of unauthorised residence.
3. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(c), Member States shall under the conditions of Articles 4 to 15 of Directive 2004/81/EC grant residence permits of limited duration, linked to the length of the relevant national proceedings, to third-country nationals who are or have been subjected to exploitative working conditions and cooperate in proceedings against the employer.

Article 15

Inspections

1. Member States shall ensure that at least 10% of companies established on their territory per year are subject to inspections to control employment of illegally staying third-country nationals.
2. The selection of companies to be inspected shall be based on a risk assessment to be drawn up by the competent authorities in the Member States taking into account factors such as the sector in which a company operates and any past record of infringement.

Article 16

Reporting

By [Three years after the date referred to in Article 17] at the latest, and every three years thereafter, Member States shall transmit information to the Commission on the implementation of this Directive

in the form of a report which shall include the numbers and results of inspections carried out pursuant to Article 15 and details of measures applied under Article 8.

On the basis of those reports, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council.

Article 17
Transposition

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [24 months from the date of publication in the *Official Journal of the European Union*] at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.

When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

Article 18
Entry into force

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Article 18
Addressees

This Directive is addressed to the Member States.
Done at Brussels,

For the European Parliament
The President

For the Council
The President

Politiche migratorie a livello comunitario

di Olga Rymkevitch

In virtù della costante crescita del fenomeno migratorio, la problematica relativa alle politiche di immigrazione, integrazione e occupazione acquisisce sempre maggior rilievo.

Durante gli ultimi due decenni l'approccio comunitario verso l'immigrazione ha subito un radicale cambiamento. Dall'atteggiamento puramente difensivo, fondato sui meccanismi di controllo dei flussi e sul collegamento con problemi di sicurezza, si è progressivamente giunti alla conclusione della necessità dello sviluppo di misure comuni che favoriscano l'integrazione e la protezione dei diritti degli immigrati. È cambiata sostanzialmente la tipologia dei migranti nella UE, cui ha contribuito anche l'allargamento del 2004, nonché gli Stati membri coinvolti ed i Paesi di origine.

**In questo contesto
la mancanza
di una politica
coerente
è stata avvertita
ancora
più intensamente**

In questo contesto la mancanza di una politica coerente è stata avvertita ancora più intensamente, dati i numerosi problemi relativi a immigrazione illegale, discriminazione, distorsioni del mercato di lavoro e, di conseguenza, disagio sociale e problematiche connesse. La complessità del problema e la sua comunanza a tutti gli Stati membri ha reso necessario l'intervento a livello comunitario al fine

di assicurare un approccio integrato al fenomeno migratorio.

Sul piano giuridico la competenza specifica della Comunità in materia di asilo e immigrazione è stata stabilita solo nel Trattato di Amsterdam (1997) che ha consentito di superare l'approccio intergovernativo nel quadro del c.d. «Terzo Pilastro», da lungo tempo prevalente nell'ambito della politica di immigrazione, che frenava lo sviluppo

di una politica migratoria a livello comunitario. Con il Trattato le politiche di immigrazione sono rientrate nel programma d'azione comunitario che doveva essere adottato dal Consiglio per istituire progressivamente – nell'arco di 5 anni dall'entrata in vigore del Trattato – uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (artt. 61-63).

Questa base istituzionale ha creato un valido presupposto per la graduale «comunitarizzazione» della materia ed ha spinto verso una intensa elaborazione della legislazione secondaria sotto la veste della legislazione rigida e leggera (*soft laws vs. hard laws*) volta a ravvicinare le politiche nazionali dei Paesi membri in tema di immigrazione, asilo e integrazione. L'utilizzo della legislazione leggera ha permesso di regolamentare o, quantomeno, mettere in evidenza, nella speranza della futura regolamentazione, problemi delicati su cui era difficile trovare un consenso comune. Di particolare rilievo da questo punto di vista risulta la proposta su un metodo di coordi-

namento aperto già sperimentato con successo nell'ambito delle politiche di occupazione (COM(2001) 387). Nella relativa comunicazione la Commissione ha evidenziato 4 elementi, i c.d. «capisaldi» di Tampere: il partenariato con i Paesi d'origine; un regime comune in materia di asilo nonché il ravvicinamento delle norme sul riconoscimento e sugli elementi sostanziali dello «*status*» di rifugiato; l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi; la gestione dei flussi migratori.

Le proposte di maggior rilievo che illustrano l'intenzione della UE di dirigersi verso una politica più aperta e volta ad integrare gli immigrati nei Paesi membri riguardano la definizione dei criteri di accettazione degli immigrati legali nella UE, la promozione dell'integrazione degli immigrati, la lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani (eccetto la Danimarca che si è avvalsa della facoltà di *opting out*, ed Irlanda e Regno Unito che si sono riservate il diritto di decidere su ogni singolo caso).

In materia di ammissione e residenza dei cittadini dei Paesi terzi bisogna evidenziare i seguenti strumenti legislativi volti ad armonizzare le legislazioni nazionali:

- Il primo strumento della UE nel campo di immigrazione e integrazione è stato adottato nel settembre 2003. Si tratta della direttiva sul Diritto al Ricongiungimento familiare (2003/86/EC) il cui scopo è quello di determinare le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi legalmente soggiornanti sul territorio degli Stati membri possono esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare oltre a quello di elaborare una politica di integrazione che dia loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini della UE.

- Un altro intervento è legato all'adozione della direttiva sullo *Status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo

periodo (2003/109/EC); esso permette di rilasciare lo *status* di residenza a tutti i cittadini che risiedono sul territorio della Comunità in una maniera continuativa per almeno 5 anni. La direttiva inoltre punta a ravvicinare legislazioni e prassi nazionali attinenti alla attribuzione dello *status* di residente e disciplina le condizioni di residenza nella UE.

- Le condizioni di ammissione e soggiorno di studenti, tirocinanti non retribuiti e collaboratori nel settore del volontariato provenienti da Paesi terzi saranno ben presto definite da norme comuni.

- È importante menzionare in questo contesto anche la proposta di direttiva, che stabilisce norme comunitarie armonizzate sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi per motivi di lavoro retribuito e attività economiche in proprio, che sino ad oggi è ferma sul tavolo della trattativa a causa del parere sfavorevole del Consiglio.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi della politica di immigrazione a livello comunitario, le prime misure potrebbero riguardare i datori di lavoro che si avvalgono di manodopera clandestina

L'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi negli Stati membri rappresenta una delle principali difficoltà della politica comunitaria per l'immigrazione ma nello stesso tempo è un elemento fondamentale per promuovere la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione. Nella comunicazione del 2003 su immigrazione, integrazione e occupazione la Commissione ha sottolineato la necessità di aumentare i flussi migratori per rispondere alle future esigenze del mercato considerando anche il fattore dell'invecchiamento demografico. La prima relazione annuale della Commissione su immigrazione e integrazione in Europa afferma che l'integrazione degli immigrati passa attraverso un migliore accesso al mercato del lavoro e migliori conoscenze didattiche e linguistiche (COM(2004)508).

Sono stati messi in evidenza anche i principali ostacoli all'effettiva integrazione degli immigrati. In

primo luogo il problema della discriminazione. La UE ha predisposto un sostanzioso quadro legale antidiscriminatorio cercando di combattere diverse forme di discriminazione. L'intervento più noto è stato effettuato attraverso la direttiva n. 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e della origine etnica, e la direttiva n. 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Il Libro Verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni (COM(2005)606 def.) ha inteso fare un bilancio dei progressi compiuti e ha previsto eventuali miglioramenti da apportare al funzionamento della rete europea sulle migrazioni creata nel 2002 al fine di valutare l'opportunità che in futuro la rete continui a svolgere le proprie attività su una base permanente.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi della politica di immigrazione a livello comunitario, le prime misure potrebbero riguardare i datori di lavoro che si avvalgono di manodopera clandestina. Si intende accrescere la responsabilità delle imprese nei confronti degli immigrati che assumono attraverso sanzioni amministrative come il pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore clandestino, il versamento di risarcimenti economici allo stesso, ecc.

Inoltre sono state individuate tre categorie di immigrati oggetto dei prossimi interventi comunitari: lavoratori stagionali, tirocinanti remunerati e lavoratori soggetti a trasferimenti interni alle imprese multinazionali. La proposta più corposa riguarda l'ammissione di lavoratori altamente specializzati attraverso l'introduzione di misure che facilitino il loro ingresso. Un'idea è quella di introdurre una *blue card* sul modello della *green card* statunitense per mettere l'Europa alla pari dei concorrenti nella lotta per attirare i migliori cervelli e accrescere la propria competitività, anche se esiste il forte rischio di incentivare ulteriormente la fuga di cervelli dai Paesi poveri.

Olga Rymkevitch
Centro Studi Internazionali
e Comparati «Marco Biagi»

Illegal immigration: will Congress finally solve it?

Daniel Griswold

This article appeared in the *Orlando Sentinel* on 22nd May 2007.

The new Democratic Congress last week began debating an immigration-reform bill aimed at curbing illegal immigration. If Democratic leaders can work with President Bush and their Republican counterparts to enact comprehensive immigration reform, one of the most vexing issues facing our country could be solved.

Few people on either side of the immigration debate are happy with the *status quo*. Today an estimated 12 million foreign-born people live in the United States without authorization, with the number growing by half a million each year.

Those immigrants fill an important and growing gap in the U.S. labor market. The U.S. economy continues to create hundreds of thousands of jobs each year for lower-skilled workers in such sectors as cleaning, food preparation, landscaping and retail.

At the same time, the pool of Americans who have traditionally filled such jobs continues to shrink as native-born workers become, on average, older and better educated. Yet our immigration system offers no legal channel for peaceful, hardworking if low-skilled workers to enter the country to fill those jobs.

Large-scale illegal immigration will end only when America's immigration system offers a legal alternative. When given the choice of paying a smuggler \$2,000, risking robbery and death in the desert, and living a shadowy

existence in the underground U.S. economy, unable to leave and return freely to visit home, or entering the United States through a port of entry with legal documents, enjoying the full responsibility and protection of the law, and the freedom to visit home without fear of being denied re-entry, the large majority of poten-

tial entrants will choose the legal path.

We know from experience that legal immigration, if allowed, will crowd out illegal immigration. In the 1950s, the Bracero program allowed Mexican workers to enter the country temporarily, typically to work on farms in the Southwest. Early in that decade, illegal immigration was widespread because the program offered an insufficient number of visas to meet the labor demands of a growing U.S. economy. Instead of merely redoubling efforts to enforce a flawed law, Congress dramatically increased the number of visas to accommodate demand.

The result: Apprehensions of illegal entrants at the border soon dropped by more than 95 percent. If the goal is to curb illegal immigration, any temporary worker program must offer a sufficient number of visas to meet the legitimate demands of a growing U.S. labor market. The fact that 400,000 to 500,000 foreign-born workers join the U.S. labor force illegally each year indicates the general magnitude of how much demand exceeds the supply of available, legal workers. A temporary-worker program should offer

**Per essere
efficace,
la riforma
deve riflettere
la realtà
della nostra
economia
di mercato**

at least that number of visas to allow the revealed demand of American employers to be met legally. To be effective, an expanded visa program must also be flexible enough to respond to labor-market signals. Union leaders are pressuring Democrats to require that temporary workers be paid «prevailing wages» – that is, artificially high, union-level wages rather than market wages.

That would be a recipe for failure, since many of the jobs filled by immigrant workers are low-skilled, low-wage jobs that would simply not exist in the legal economy if

union-level wages were mandated. Adding cumbersome labor rules will only perpetuate the underground labor market that has been created by the current system.

Demands for restrictive wage rules are based on false fears that increased legal immigration will drive down the wages and working conditions for a broad swath of American workers. But only a small and declining share of the American work force competes against immigrant workers.

According to «The New Americans», the authoritative 1997 National Research Council study of immigration, the only two groups of Americans who face downward wage pressure from immigration are other recent immigrants and native-born Americans without a high-school diploma.

The wage impact on American workers is small. «The weight of the empirical evidence suggests that the impact of immigration on the wages of competing native-born workers is small-possibly reducing them by only 1 or 2 percent», the NRC study concluded.

More recent studies confirm the small impact of low-skilled immigration on competing American workers.

If Congress fails to reform America's immigration laws in a way that reflects the reality of our market economy, the problem of illegal immigration will only grow worse.

Without comprehensive immigration reform, Congress and the administration will waste billions of dollars more trying to enforce an unenforceable law.

Daniel Griswold

*Director of the Cato Institute's
Center for Trade Policy Studies
(www.cato.org)*

Bibliografia ragionata

a cura di Marouane Achguiga e Niccolò Persico

Sul **diritto italiano sull'immigrazione**, vedi A. TURSI, *La nuova disciplina dell'immigrazione per lavoro: una ricognizione critica*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; P. BONETTI, *I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; P. SCEVI, *Manuale di diritto delle migrazioni*, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003. In particolare, sulla **Legge Bossi-Fini**, cfr. AA.VV., *Legge Bossi-Fini (La)*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2002; 3; T. VETTOR, *I diritti sociali dei lavoratori stranieri: le innovazioni della legge n. 189/2002*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; fondamentale rimane inoltre B. NASCIBENE, *La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma*, Cedam, Padova, 1997.

Sul **quadro europeo** in cui si pone la normativa italiana, cfr. G. LICASTRO, *Dalla cooperazione intergovernativa al Trattato costituzionale. L'evoluzione della politica comunitaria in materia di immigrazione*, in *DCSInt*, 2006, n. 1, 153; M. BROLLO, *Immigrazione e libertà di circolazione*, in *LG*, 2006, n. 11, 1045; B. NASCIBENE, *Il «diritto degli stranieri». Le norme nazionali nel quadro delle norme di diritto internazionale e comunitario*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; S. BOZZOLI, *La cornice internazionale ed i principali modelli europei di disciplina del fenomeno migratorio per ragioni di lavoro*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; O. RYMKEVITCH, *Le politiche comunitarie per una gestione efficiente dei flussi migratori (osservazioni su Regolamento CE n. 491/2004)*, in *DRI*, 2005, 1; S. GIUBBONI, *Immigrazione e politiche dell'Unione Europea: dal Trattato di Roma alla Costituzione per l'Europa*, in *DLRI*, 2005, n. 2, 205; J. DE LUCAS, *Migrazioni, diritti, cittadinanza nell'UE. Sulle condizioni di legittimità della politica dell'immigrazione*, in *Ragion Prati-*

ca, 2004, n. 22, 225; S. BRIGUGLIO, *I criteri di ammissione dei migranti per lavoro, tra normativa italiana e armonizzazione europea: la difficile gestazione del «diritto di immigrazione»*, in *DLRI*, 2004, n. 4, 729; E. AJA, L. DIEZ, *La normativa sull'immigrazione negli Stati e nella Comunità europea*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2005, 1.

Sulle **problematiche economiche e sociologiche legate all'ingresso nel mercato del lavoro**, cfr. A. CANGIANO, S. STROZZA, *Gli immigrati extracomunitari nei mercati del lavoro italiani: alcune evidenze empiriche a livello territoriale*, in *EL*, 2005, n. 1, 89; E. REYNERI, *Gli immigrati in un mercato del lavoro segmentato e spesso sommerso*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; C. CORSI, *Immigrazione e ruolo degli enti territoriali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2005, 1; L. ZANFRINI, *Domanda di lavoro e immigrazione*, in AA.VA., *Rapporto Excelsior 2005*, Unioncamere, 2005; M. CORSI, *Flussi migratori e mismatch nel mercato del lavoro*, in *Boll. Adapt*, 2005, n. 9; M. AMBROSINI, F. BERTI, *Immigrazione e lavoro*, F. Angeli, Milano, 2003; M. LA ROSA, L. ZANFRINI, *Percorsi migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro*, F. Angeli, Milano, 2003; M. AMBROSINI, *Utili invasori*, F. Angeli, Milano, 2001. In una prospettiva più ampia, M. AMBROSINI, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2005; cfr. inoltre i principali **rapporti sull'immigrazione in Italia**, ed in particolare, CARIAS, MIGRANTES, *Immigrazione, dossier statistico 2006*, Nuova Anterem, Roma, 2006; ISMU (a cura di), *Dodicesimo rapporto sulle migrazioni 2006*, F. Angeli, Milano, 2007.

Sulla **disciplina del lavoro degli extracomunitari**, vedi S. NAPPI, *Il lavoro degli extracomunitari*, ESI, Napoli, 2005; A. CASOTTI, M.R. GHEIDO, *Il lavoro degli stranieri in Italia*, in *DPL*, 2005, 13, inserto; P. BONETTI, G. LUDOVICO, M. MARANNO, A. CASADONTE, *Disciplina del lavoro*, in B. NASCIBENE (a cura

di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; in generale sull'**assunzione di lavoratori extracomunitari**, cfr. A. MILLO, *Semplificata l'assunzione dei lavoratori stranieri*, in *DPL*, 2005, n. 47, 2577; V. VILLANOVA, *Il decreto flussi bis per i lavoratori extracomunitari*, in *GL*, 2006, n. 50, 24; S. MALANDRINI, *Il rapporto di lavoro con gli stranieri extracomunitari*, in *DPL*, 2006, n. 35, 1945; V. VILLANOVA, *Conversione del permesso di soggiorno per studio in motivi di lavoro*, in *GL*, 2006, n. 19, 27; sul rapporto tra **contratto di lavoro a termine e permesso di soggiorno**, cfr. E. PERUZZO, *Spunti critici sulle difficoltà applicative del contratto a tempo determinato ai lavoratori extracomunitari*, in *DRI*, 2007, n. 1, 230; R. NUNIN, *Contratto di lavoro a tempo determinato e rilascio della carta di soggiorno allo straniero*, in *LG*, 2006, n. 12, 1191; V. VILLANOVA, *Stranieri: carta di soggiorno anche con contratto a termine*, in *GL*, 2006, n. 43, 16; sul diritto al lavoro per i **richiedenti asilo politico**, vedi in particolare G. SPOLVERATO, *Stranieri rifugiati – Richiesta di asilo e attività esercitabile* (nota a Min. lav., 25 gennaio 2007, n. 7), in *DPL*, 2007, n. 11, 734; M. SIDERI, *I richiedenti asilo e l'accesso al mercato del lavoro in Italia tra legislazione internazionale, progetti di riforma e prassi quotidiana*, in *DRI*, 2005, n. 3, 862; sul rapporto tra permesso di soggiorno e lavoro e in particolare sulle **sanzioni in materia di assunzione di lavoratori stranieri ed il lavoro sommerso**, cfr. V. VILLANOVA, *Rinnovo del permesso di soggiorno: i rischi per il datore di lavoro*, in *GL*, 2006, n. 50, 28; J. LA MENDOLA, *Impiego di stranieri in attesa di permesso di soggiorno*, in *DPL*, 2007, n. 13, 844; V. VILLANOVA, *Conversione del permesso di soggiorno per studio in motivi di lavoro*, in *GL*, 2006, n. 19, 27; F. NATALINI, *Il regime sanzionatorio in materia di assunzione di lavoratori stranieri*, in *GL*, 2005, n. 34, 36; M. BENTIVOGLIO, *L'assunzione di stranieri privi di permesso è reato*, in *GL*, 2006, n. 1, 20; P. RAUSEI, *Le sanzioni per il lavoro degli stranieri in Italia*, in *DPL*,

2006, n. 8, 420; F. SANTINI, *La violazione dei doveri di informazione e l'impiego di lavoratori clandestini o irregolari*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; G. MAZZARELLA, *La gestione del personale straniero in Italia*, in *GL*, 2005, n. 47, 29; S. BRADASCHIA, R. DE LUCA, *Lavoratori extraUe: graduatorie a rischio di illegittimità*, in *DPL*, 2005, n. 26, 1443; B. GRANDI, *La condizione dei lavoratori extracomunitari alla scadenza del permesso di soggiorno: la Corte Costituzionale chiarisce il Testo Unico immigrazione*, in *DL*, 2005, n. 1, II, 26; V. VILLANOVA, *La garanzia dell'alloggio nel contratto di soggiorno dello straniero*, in *GL*, 2005, n. 29, 28; V. VILLANOVA, *Stranieri e apolidi: obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro*, in *GL*, 2005, n. 38, 21; sul **recesso**, vedi E. MASSI, *Il recesso dei lavoratori extra comunitari*, in *DPL*, 2005, n. 16, 861; sul **lavoro autonomo**, vedi L. GUAGLIANONE, *Il lavoro autonomo*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; M. MARANDO, *Profili sostanziali: la disciplina del lavoro autonomo e i rapporti di lavoro speciali*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; M. VRENNA, *Stranieri e professioni, in Gli Stranieri*, 2004, 4; sul **lavoro domestico e di cura alla persona**, E. QUINTAVALLA, *Il sostegno al lavoro di cura delle donne immigrate*, in *Animazione Sociale*, 2005, n. 4; M. AMBROSINI, *Professione: assistente domiciliare*, in *www.lavoce.info*; sul problema dell'**accesso al pubblico impiego per gli stranieri extracomunitari**, cfr. A. MONTANARI, *La parità di trattamento tra lavoratori italiani ed extracomunitari nell'accesso al pubblico impiego* (nota a Trib. Perugia 29 settembre 2006), in *ADL*, 2007, n. 1, 206.

Sul **rapporto tra normativa sull'immigrazione e diritto comune del lavoro**, vedi D. CILIBERTO, *Flessibilità del mercato del lavoro – rigidità dei permessi di soggiorno: la condizione giuridica del lavoratore straniero*, in *www.altrodiritto.unifi.it*; P. SCEVI, *Immigrati e lavoro: tra disuguaglianze e burocrazia*, 2004, in *www.lavoce.info*; M. TIRABOSCHI, *Extracomunitari e lavoro*

«atipico», in *DRI*, 2001, 4; sulla **ineffettività della normativa su ingressi e lavoro e il tema delle regolarizzazioni**, vedi A. BOLLANI, S. SPATARO, *Immigrazione e regolazione postuma del mercato del lavoro: la tecnica delle sanatorie*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; M. AMBROSINI, M. SALATI, *Uscendo dall'ombra. Il processo di regolarizzazione degli immigrati e i suoi limiti*, F. Angeli, Milano, 2004; sull'**ultima sanatoria**, vedi anche ISTAT, *Gli stranieri in Italia: gli effetti dell'ultima regolarizzazione*, in *Boll. Adapt*, 2005, n. 51. Sugli **Sportelli Unici per l'immigrazione**, cfr. N. PERSICO, *Programmazione e attuazione della politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato*, in *DRI*, 2006, n. 3, 844; A. MILLO, *Lavoratori stranieri: sportelli unici per l'immigrazione*, in *DPL*, 2005, n. 26, 1421; V. VILLANOVA, *Extracomunitari: contratto a termine e ricongiungimento familiare*, in *GL*, 2006, n. 24, 17; V. VILLANOVA, *L'attivazione dello Sportello Unico per l'immigrazione*, in *GL*, 2005, n. 23, 24; V. VILLANOVA, *Sportello Unico immigrazione: nuovi chiarimenti ministeriali*, in *GL*, 2005, n. 45, 21; sui **flussi di ingresso**, D. GOTTARDI, *Politiche migratorie e programmazione dei flussi*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; F. SANTINI, *L'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; F. SANTINI, *Le procedure ordinarie di selezione e assunzione del lavoratore straniero*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2005; P. BONETTI, *I principi, i diritti e doveri, le politiche migratorie*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; P. BONETTI, A. CASADONTE, *Ingresso, soggiorno e allontanamento*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; G. BARONIO, A.E. CARBONE (a cura di), *Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento*, F. Angeli, Milano, 2002; V. VILLANOVA, *Lavoratori stranieri e invio cumulativo delle istanze d'ingresso*, in *GL*, 2006, n. 3, 30; V. VILLANOVA, *Flussi lavoratori stranieri 2006: procedure d'ingresso*, in *GL*, 2006, n. 9, 17; sui

flussi per il 2006, cfr. M. ACHGUIGA, *Decreto flussi 2006: 170mila ingressi per i lavoratori extracomunitari, 170mila per i neocomunitari*, in *Boll. Adapt*, 2006, n. 12; P. SARTI, *Il procedimento presso lo sportello unico. Commento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 9 febbraio 2006*, in *Boll. Adapt*, 2006, n. 12; A. MILLO, *Ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente specializzati*, in *DPL*, 2006, n. 4, 209; A. MILLO, *Nulla osta al lavoro per cittadini stranieri: le nuove istruzioni ministeriali*, in *DPL*, 2006, n. 9, 486; sugli **ingressi per lavoro speciali**, vedi M. FARRARESI, *Le discipline speciali: lavoratori stagionali, sportivi, infermieri*, in A. TURSI (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2005; L. PELLICCIA, *Stagionali al secondo ingresso: i requisiti per ottenere la conversione del permesso in lavoro a tempo determinato o indeterminato*, in *Gli Stranieri*, 2004, 6; sulla **formazione di lavoratori stranieri all'estero**, vedi M. CHIATTI, M. DELLA CROCE, Z. STANCATI, *La formazione per gli immigrati nei paesi di origine*, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, 2004, disponibile anche in *Boll. Adapt*, 2005, n. 7; M. ACHGUIGA, *Analisi delle opportunità legislative nel campo della selezione di infermieri professionali nei paesi di origine*, in *Adapt Working Paper*, 2006, n. 23; M. ACHGUIGA, *Decreto flussi 2006, immigrati di origine controllata*, in *Boll. Adapt*, 2005, n. 51; A. MILLO, *Ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente specializzati*, in *DPL*, 2006, n. 4, 209; in prospettiva internazionale sulla **mobilità dei lavoratori qualificati**, vedi anche l'interessante caso inglese A. TOPO, *La via inglese all'immigrazione*, 2005, in *www.lavoce.info*; vedi anche P.F. CLARK, J.B. STEWART, D.A. CLARK, *The globalization of the labour market for healthcare professionals Competing for talent: China's strategies to reverse the brain drain*, in *International labour review*, 2006, 1-2, *Special issue on migration*; P. ZALETEL, *Competing for the Highly Skilled Migrants: Implications for the EU Common Approach on Temporary Economic Migration*, in *European Law Journal*, 2006, n. 5, 613.

Sulle **problematiche dell'inte-**

grazione, P. BONETTI, M. PASTORE, L. MELICA, F. GUALANDI, *Sanità, istruzione, alloggio e integrazione*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; con particolare attenzione all'**aspetto del lavoro e della formazione**, AA.VV., *Il lavoro degli immigrati: dall'analisi all'azione*, Nautilus, Collana Con-vivere la città, 5, Bologna, 2002; sulle **problematiche legate alla sicurezza sociale**, cfr. A. DI STASI, *Sicurezza sociale e accesso alle prestazioni dello straniero*, in RGL, 2005, n. 2, 380; G. ROSIN, *Il problema della applicazione solo parziale del regime previdenziale nazionale ai lavoratori migranti (C. Giust. 7 luglio 2005, prima sezione, proc. n. C-153/03)*, in DRI, 2005, n. 4, 1212; G. TURATTO, *Sicurezza sociale dei cittadini di Stati terzi extracomunitari (nota a Corte d'App. Palermo, 17 gennaio 2005)*, in RGL, 2005, n. 4, 803; R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), *Assegni familiari dallo Stato di residenza per i lavoratori migranti. Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2005, nella causa C-153/03*, in CG, 2005, n. 10, 1452.

Sui **cittadini appartenenti ai Paesi entrati di recente nell'Unione Europea**, cfr. A. SORGATO, *Non è più reato l'occupazione di rumeni e bulgari privi di permesso di soggiorno*, in GL, 2007, n. 15, 33; V. VILLANOVA, *Nuova moratoria per l'ingresso di lavoratori neocomunitari*, in GL, 2006, n. 21, 14; A. LANG, *L'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova, 2004; A. ADINOLFI, *Free movement and access to work of citizens of the new Member States: the transitional measures*, in *Common market law review*, 2005, n. 2, 469; M. FERRARSI, B. ARAGONE, *L'allargamento ad Est dell'Unione europea*, in GL, 2004, n. 19, 14; A. LANG, *Libera circolazione delle persone in un'Unione allargata: il nuovo regime dopo il 1° maggio 2004*, in CG, 2004, n. 6, 817; O. RYMKEVITCH, *Immigration and the Free Movement of Workers after Enlargement: Contrasting Choices*, in *IJCLLR*, 2004, n. 3, 369; O. RYMKEVITCH, *Libera circolazione dei lavoratori e politiche di immigra-*

zione nell'ordinamento comunitario dopo l'allargamento, in DRI, 2004, n. 4, 715; sull'immigrazione e l'**allargamento dell'UE**, cfr.: H. KOFF, *Security, Markets and Power: The Relationship Between EU Enlargement and Immigration*, in *Journal of European Integration*, 2005, n. 4, 397; M. KRAUS, R. SCHWAGER, *EU Enlargement and Immigration*, in *Journal of Common Market Studies*, 2004, n. 1, 165; G. LAHAV, A.M. MESSINA, *The Limits of a European Immigration Policy: Elite Opinion and Agendas within the European Parliament*, in *Journal of Common Market Studies*, 2005, n. 4, 851; A.E. KESLER, G.P. FREEMAN, *Public Opinion in the EU on Immigration from Outside the Community*, in *Journal of Common Market Studies*, 2005, n. 4, 825; A. GEDDES, *Europe's Border Relationships and International Migration Relations*, in *Journal of Common Market Studies*, 2005, n. 4, 2005, 787; J. APAP, A. TCHORBADJIYSKA, *What about the Neighbours? The Impact of Schengen along the EU's External Borders*, in *CEPS Working Documents*, 2004, n. 9, 210, anche in http://shop.ceps.be/download.php?item_id=1171.

Per approfondimenti in **prospettiva internazionale**, cfr. C. JØRGENSEN, *Denmark: Agreement on integration of immigrants includes job package plan*, 2007, in <http://eurofound.europa.eu/eiro/2007/01/articles/dk0701029i.html>; A. KAPSALIS, *Greece: Government changes immigration law to grant more residence permits*, 2007, in <http://eurofound.europa.eu/eiro/2007/01/articles/gr0701049i.html>; C. CIUTACU, *Romania: Growing concern over labour shortage due to migration*, 2007, in <http://eurofound.europa.eu/eiro/2006/11/articles/ro0611049i.html>; S. VOGEL, *Germany: Union calls for more training opportunities for immigrants*, 2007, in <http://eurofound.europa.eu/eiro/2006/12/articles/de0612059i.html>; G. VAN GYES, *Belgium: Measures to combat illegal work among migrants in construction sector*, 2007, in <http://eurofound.europa.eu/eiro/2006/11/articles/>

[be0611069i.html](http://eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/fr0605039i.html); M. VIPREY, *France: Proposal for new law on immigration adopted*, 2006, in www.eiro.eurofound.eu.int/2006/05/articles/fr0605039i.html; R. FILALI MEKNASSI, O. SIDIBE, A. SUPIOT, *Entretien sur la politique française d'immigration*, in DS, 2007, n. 3, 268; A. MARTÍN ARTILES, *Spain: Role of immigrant women in the domestic services sector*, 2006, in www.eiro.eurofound.eu.int/2006/04/articles/es0604029i.html; P. MARTIN, M. ABELLA, C. KUPTSCH, *Managing Labor Migration in the Twenty-first Century*, Yale University Press, New Haven and London, 2006; A. MARCHETTI, *The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at the EU's Periphery*, in *Zeij Discussion paper*, 158, in http://www.zei.de/download/oad/zei_dp_dp_c158Marchetti.pdf; A. NICOL, *Between Immigration and Policing: Cross Recognition*, in *European Law Journal*, 2004, n. 2, 171; T.J. HATTON, S. WHEATLEY PRICE, *Migration, migrants and policy in the united kingdom*, in K. ZIMMERMANN (ed.), *European migration: what do we know?*, Oxford university press, 2005; H. ANTECOL, D. COBB-CLARK, S. TREJO, *Immigration policy and the skills of immigrants to australia, canada, and the united states*, in *Journal of human resources*, 2003, vol. 38; D.J. DEVORETZ, S. A. LARYEA, *Canadian immigration experience: any lessons for europe?*, in K. ZIMMERMANN (ed.), *European migration: what do we know?*, Oxford university press, 2005.

Sull'**esperienza statunitense**, cfr. S. LONGHI, P. NIJKAMP, J. POOT, *The impact of immigration on the employment of natives in regional labour markets: a meta-analysis*, IZA, 2006; M. ROSENBLUM, *Comprehensive" Legislation vs. Fundamental Reform: The Limits of Current Immigration Proposals*, Task Force Policy Brief, n. 13, January 2006, in www.migrationpolicy.org/pubs/PolicyBrief13_Jan06_13.pdf; N. KAUSHAL, M. Fix, *The Contributions of High-Skilled Immigrants*, Task Force Insight, n. 16, July 2006, in www.migrationpolicy.org/ITFIAT/TF16_Kaushal.pdf.

Sull'**esperienza della Nuova Zelanda**, cfr. D. RYKEN, *When is*

skilled too skilled?, in www.rykenlaw.co.nz, 2006; D. RYKEN, *People trafficking: workers and families legal responses in New Zealand and internationally*, in *International bar association*, Chicago, 2006; D. RYKEN, *Employing workers from overseas and would-be residents*, in www.rykenlaw.co.nz, 2005; D. RYKEN, *Business immigration policies in New Zealand*, in www.rykenlaw.co.nz, 2005; A.D. TRILIN, P. SPOONLEY, (eds.), *N.Z. international migration: a digest and bibliography*, Palmerston North, 1986-1992.

Per l'interessante **esperienza**

giapponese, cfr. J. GOTO, *Supply-Demand Gap in the Japanese Labor Market and the Issue of Foreign Workers*, in *The Japanese Journal of Labour Studies*, 2004, 531; M. OGAWA, *Current Situation of Foreign Workers*, in *The Japanese Journal of Labour Studies*, 2004, 531; M. OGAWA, *Current Issues Concerning Foreign Workers in Japan*, in *JLR*, 2005, n. 4, 6; K. TEZUKA, *Foreign Workers in Japan: Reality and Challenger*, in *JLR*, 2005, n. 4, 25.

Sulla **relazione tra migrazioni internazionali e sviluppo economico**, vedi M. WHITTAL, *EU LEVEL: Report on mobility highlights*

economic benefits of migrant labour, 2006, in www.eurofound.eu.int/2006/09/articles/eu0609029i.html; A. VENTURINI, C. VILLOSIO, *Labour market effect of immigration into Italy: An empirical analysis*, in *International labour review*, 2006, vol. 145, n. 1-2, *Special issue on migration*; M. RUHS, *The potential of temporary migration programmes in future international migration policy*, in *International labour review*, 2006, n. 1-2, *Special issue on migration*.

Approfondimenti e documentazione

Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il sito www.fmb.unimore.it, **Indice A-Z**, voci **Immigrazione** ed **Extracomunitari (lavoro degli)**.

In questa sezione del sito è possibile consultare una biblioteca virtuale, completa ed in continuo aggiornamento, di documentazione sul diritto del lavoro e sulle discipline ad esso connesse, organizzata in un indice analitico, in ordine alfabetico. È una banca dati che svolge anche funzione di supporto alle pubblicazioni scientifiche di Adapt.

Studiare alla Scuola di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro

La **Scuola di alta formazione** di ADAPT e della **Fondazione universitaria Marco Biagi**, quale centro di eccellenza accreditato a livello internazionale per la formazione dei giovani e lo studio nell'area delle relazioni industriali e di lavoro, sviluppa attività di ricerca e, per il tramite del Centro Studi Internazionali e Comparati «Marco Biagi» del Dipartimento di Economia Aziendale della Università di Modena e Reggio Emilia, convenzioni per conto terzi anche in funzione del reperimento dei fondi necessari a sostenere le molteplici attività formative della Scuola tra cui:

1. una laurea magistrale in Relazioni di lavoro;
2. una Scuola internazionale di dottorato In Relazioni di lavoro;
3. un master di primo livello in Esperto del mercato del lavoro;
4. master di alta formazione in apprendistato ex art. 50 d.lgs. n. 276 del 2003.

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Direttore

Michele Tiraboschi

Redazione

Marouane Achguiga; Carmen Agut Garcia; Francesco Basenghi; Eliana Bellezza; Bellinvia Tiziana; Chiara Bizzarro; William Bromwich; Giuliano Cazzola (*senior advisor*); Alessandro Corvino; Lorenzo Fantini; Rita Iorio; Simona Lombardi; Stefano Malandrini; Flavia Pasquini; Niccolò Persico; Pierluigi Rausei; Alberto Russo; Olga Rymkevitch; Anna Maria Sansoni; Simone Scagliarini; Iacopo Senatori; Carlotta Serra; Silvia Spattini; Chiara Todeschini.

Coordinatore di redazione

Marina Bettoni

La documentazione è raccolta in collaborazione con:

CISL - Dipartimento del mercato del lavoro

CONFCOMMERCIO - Servizio sindacale

CONFINDUSTRIA - Ufficio relazioni industriali e affari sociali

UIL - Dipartimento del mercato del lavoro

La giurisprudenza di merito è raccolta in collaborazione con:

Assindustria Genova

Associazione Industriale Bresciana

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Confindustria Bergamo

Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone

Unione degli Industriali della Provincia di Treviso

Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Unione Industriale Torino

Soci ADAPT

Abi; Adecco; Agens; Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia; Ailt; Ali S.p.A.; Ancc – Coop; Ance; Apla; Associazione Industriali della Provincia di Vicenza; Assaereo; Banca Popolare Emilia Romagna; Barilla G. e R. F.Ili S.p.A.; Cisl; Cna Nazionale; Cna Modena; Comune di Milano; Comune di Modena; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Concooperative – Elabora; Confindustria; Confindustria Bergamo; Confsal; Coopfond – Legacoop Nazionale; CSQA Certificazioni S.r.l.; Electrolux – Italia S.p.A.; Esselunga S.p.A.; Fastweb; Federalberghi; Federdistribuzione; Federmeccanica; Filca – Cisl; Fipe; Fondazione Studi – Consulenti del Lavoro; Générale Industrielle S.p.A.; Gruppo Cremonini S.p.A.; Il Sole 24 Ore; Inail; Inps; Italia Lavoro S.p.A.; Legacoop Emilia Romagna; Manutencoop; Meta S.p.A.; Metis S.p.A.; Movimento Cristiano Lavoratori; Obiettivo Lavoro; Poste italiane S.p.A.; Provincia di Bergamo; Provincia di Verona; Telecom S.p.A; Ugl; Uil; Umana S.p.A.; Vedior.